



CONSORZIO
INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI SOCIALI
VALLE del
TEVERE

COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI

Approvato con deliberazione di C.d.A. n. 34 del_25.05.2022_____

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20_del 25.05.2022



COMUNI DI

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il Personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/9/2000, nonché art. 13 del CCNL del 09/05/2006).
2. Il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “Valle del Tevere”, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al Direttore, al proprio Personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l’Ente con orario predeterminato (ad es. Personale comandato) il servizio sostitutivo di mensa attraverso l’attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma dei buoni pasto elettronici. Il valore nominale di ciascun buono pasto è fissato in € **7,00 (sette/00)**, pari ai 2/3 del costo medio di un singolo pasto; ai sensi dell’art. 45, comma 4 del CCNL del 14/09/2000 il restante 1/3 del costo del pasto è a carico di ciascun dipendente. Non può essere sostituito da indennità, non è cedibile a terzi e non può essere monetizzato. Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.
4. Dopo la consegna all’avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l’utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
5. Per poter fruire del buono pasto occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a. il lavoratore deve **essere in servizio**;
 - b. il dipendente deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pranzo **non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore**;
 - c. il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro.
6. In nessun caso può essere riconosciuto più di un buono pasto nell’arco della medesima giornata.
7. Il buono pasto è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo la vigente normativa.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.



COMUNI DI

2. Le carte elettroniche sono acquistate dall'Ufficio Personale, avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Lo stesso Ufficio provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti.

Art. 3

Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto, anche se domenicale o festivo, il Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata **almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle 2 ore**, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
3. Il diritto al buono pasto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Direttore o dal Responsabile del Settore di appartenenza, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro e che venga rispettata la pausa pranzo di cui all'art. 1 comma 5.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano.
5. Il diritto sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione presenze.
6. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in uscita e in entrata e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.
3. Non si ha diritto al buono pasto in assenza di timbrature nel sistema di rilevazione delle



COMUNI DI

presenze in Servizio.

4. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
5. Non si ha diritto al buono pasto per la partecipazione a convegni o corsi di formazione, comunque denominati, laddove in tali eventi sia compreso il pasto o laddove al dipendente sia riconosciuto il diritto al rimborso del pasto secondo le spese effettivamente sostenute, ai sensi e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
6. Non si ha diritto al buono pasto al verificarsi della sussistenza di qualunque causa ostativa al riconoscimento del buono sulla base delle previsioni contrattuali.
7. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile.

Art. 5

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve inoltrare formale denuncia alle autorità competenti e avvertire tempestivamente l'Ufficio Personale, il quale procederà a bloccare la tessera. In seguito, sarà concessa nuova carta elettronica con l'accredito dei buoni pasto che risultano non consumati.
2. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della carta elettronica, l'Amministrazione procede alla relativa sostituzione.

Art. 6

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata tramite accredito sulle carte elettroniche consegnate ai dipendenti.
2. Le ricariche vengono attribuite direttamente dall'Ufficio Personale ogni 6 mesi.
3. L'Ufficio Personale, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, verifica l'effettiva maturazione del diritto ai buoni pasto e provvede alla ricarica.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla fornitura delle tessere.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.



COMUNI DI

2. L'Ufficio Personale vigila sull'applicazione del presente Regolamento e verifica il suo impatto finanziario nel tempo al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa per il Personale dipendente, proponendo in merito qualunque modifica si dovesse rendere necessaria per garantire il rispetto di detti limiti.